

Tre step per regolarizzare l'Iva indebita

DI FRANCO RICCA

Per regolarizzare l'indebita applicazione dell'Iva su acquisti intracomunitari non soggetti al tributo, occorre rettificare le annotazioni contabili, presentare la dichiarazione integrativa e pagare la sanzione per l'inesattezza di quella originaria. Così l'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpellato n. 469 del 28 novembre 2023, sui quesiti posti da una società che nel corso degli anni 2021 e 2022 ha trattato come imponibili gli acquisti intraUe e le cessioni di carburanti custoditi in depositi fiscali, ritenendo di non soddisfare i requisiti per l'applicazione del regime di sospensione previsto dall'art. 1, comma 939, della legge 27 dicembre 2015, n. 205. Regime che, come chiarito invece dall'Agenzia nella recente risposta n. 465 del 21 novembre 2023, si applica oggettivamente nel caso in cui i carburanti oggetto delle transazioni siano collocati o trasferiti tra depositi fiscali in sospensione da accise (si veda *ItaliaOggi* del 23 novembre).

Un quesito della società istante mirava a chiarire se per sanare l'indebita applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari che avrebbero dovuto fruire del trattamento di sospensione, assolta con il meccanismo dell'inversione contabile, fosse necessaria e sufficiente la presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, del dpr 22 luglio 1998, n. 322. Al riguardo, l'Agenzia osserva che, in tale ipotesi, la presentazione della dichiarazione integrativa non è sufficiente, dovendosi accompagnare alle rettifiche delle annotazioni effettuate in precedenza e (in via di principio) al versamento della sanzione di cui all'art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, eventualmente ridotta, in caso di ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.

472, trattandosi di dichiarazione integrativa non esclusivamente "a favore" del contribuente. L'Agenzia riconosce però che, nella fattispecie, la sanzione non è dovuta poiché, in merito all'applicabilità del regime di sospensione di cui sopra, sussisteva una situazione di incertezza che è stata dissipata solo qualche giorno fa, con la citata risposta n. 465.

Tralasciando questa particolarità, la posizione dell'Agenzia in ordine agli adempimenti necessari per sanare l'indebita applicazione dell'Iva su acquisti intracomunitari non soggetti al tributo suscita riserve, alla luce del contenuto e dello spirito delle disposizioni del comma 9-bis.3 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 471/1997, secondo cui se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni stesse, fermo restando il diritto del soggetto a recuperare l'Iva eventualmente non detratta. Non è prevista, in tal caso, l'applicazione di sanzioni (salvo operazioni inesistenti), trattandosi di una condotta che il legislatore ha ritenuto del tutto inoffensiva, i cui effetti devono essere totalmente sterilizzati in sede di controllo senza conseguenze a carico del contribuente. Posto, quindi, che appare già dubbia, ove gli effetti della "violazione" siano nulli, l'esigenza di dover procedere a inutili regolarizzazioni contabili e alla presentazione della dichiarazione integrativa (e forse sono state dimenticate le Li.pe), l'affermato obbligo di corrispondere la sanzione per l'inesattezza della dichiarazione originaria denota un approccio formalistico che si contrappone con quello sostanzialistico della norma.

— © Riproduzione riservata — ■



Superficie 32 %